

PRESENTAZIONE
REGOLAMENTO
N. 679 DEL 2016
PRINCIPI DI UNIFORMITA'
ED
EXTRATERRITORIALITA'

APPLICAZIONE DIRETTA DEL REGOLAMENTO

Il 25 maggio 2018 il regolamento n. 679/2016, anche detto GDPR, General Data Protection Regulation, in materia di trattamento dei dati personali sarà direttamente applicativo in tutta l'Unione Europea in maniera definitiva.

ABROGAZIONE DIRETTIVA PRIVACY N. 46

Il Regolamento abroga la direttiva europea n. 46/95/CE, ritenuta ormai obsoleta data la velocità con cui l'innovazione tecnologica avanza e dati gli strumenti sempre più sofisticati con cui vengono raccolti, trattati, conservati, trasferiti e combinati i dati personali degli individui nell'ambito di quella che ormai viene definita economia della conoscenza.

OBIETTIVI REGOLAMENTO

- a. maggiore protezione per i dati delle persone fisiche, secondo un'ottica di **prevenzione dei rischi**;
- b. responsabilizzazione degli operatori economici in materia di trattamento dati personali;
- c. uniformità delle norme sul trattamento dei dati personali in tutti gli stati membri, in modo da garantire un più snello e sicuro flusso di dati tra gli operatori dei vari paesi, cosa che la direttiva non era riuscita a fare.

NORME INTERNE DEGLI STATI SULLA PRIVACY

Il legislatore europeo, posta la base giuridica comune, consente agli stati membri la possibilità di modificare l'ordinamento interno per conformarlo alle disposizioni del regolamento, lasciando così liberi gli stati di emanare regole che consentano di conciliare le disposizioni del regolamento con le norme di settore interne vigenti.

COSA DEVONO FARE GLI OPERATORI ENTRO IL 25 MAGGIO 2018

Entro il 25 maggio prossimo coloro che trattano dati personali, ovvero imprese, enti, organismi, soggetti giuridici in genere, dovranno **dimostrare di aver adeguato la propria organizzazione alle nuove disposizioni del Regolamento n. 679.**

SANZIONI PIU' GRAVI PER MANCATO ADEGUAMENTO

Le sanzioni per il mancato o inidoneo adeguamento sono molto più pesanti rispetto a quelle previste dalla direttiva n. 46/95/CE e per noi dal Codice Privacy e **nei casi più gravi possono raggiungere fino al 4% del fatturato globale annuo di un'impresa.**

PRINCIPIO DI EXTRATERRITORIALITÀ

Il Regolamento, oltre ad uniformare le norme a livello europeo, ne estende l'applicazione anche fuori dal territorio dell'Unione.

COSA SIGNIFICA?

Secondo il principio dell'extraterritorialità le disposizioni del GDPR non si applicano solo a coloro che hanno sede o uno stabilimento sul territorio dell'Unione, ma **si estendono anche a soggetti giuridici che hanno sede fuori dall'Unione, ma che comunque trattano o, meglio hanno intenzione di trattare** (considerando, per quello che un'organizzazione deve implementare, ci si deve adeguare ancor prima che avvenga la raccolta del dato) **dati di cittadini europei.**

COSA SIGNIFICA?

Sulla base del principio dell'extraterritorialità se un'impresa ha una sede legale o filiali fuori dal territorio europeo ma per una qualche ragione tratta dati di cittadini dell'UE è destinataria delle norme del GDPR e si deve adeguare alle stesse.

VEDIAMO QUALCHE ESEMPIO

Se i dati personali dei clienti e dei dipendenti della mia azienda con sede in Italia e filiali in Germania sono conservati su server americani perché l'ISP cui mi affido per questo servizio ha sede in America, la mia azienda è destinataria delle norme del GDPR in qualità di titolare del trattamento, ma il mio ISP con sede in America, trattando dati di cittadini europei, per mio conto è altresì destinatario di tali norme in qualità di responsabile del trattamento e si dovrà adeguare ad esse

SOGGETTO ESTERO TITOLARE DEL TRATTAMENTO

In ogni caso, il soggetto estero oltre che come responsabile del trattamento per conto di un titolare europeo, può anche agire in qualità di titolare di per sé e così ad esempio, **un'impresa con sede in Cina, può avere un e-commerce che vende in Europa e tratta dunque dati di cittadini europei: anch'essa dovrà dimostrare di essere adeguata alle norme del GDPR**

INTENZIONE DI RIVOLGERSI A CITTADINI UE

Secondo il GDPR se si non si ha una sede o uno stabilimento sul territorio europeo, **l'intenzione di rivolgersi a cittadini europei** deve essere rilevata a mezzo di alcuni criteri presuntivi, non è necessario che un cittadino europeo abbia ad esempio proceduto ad acquistare da un sito straniero, tuttavia, nemmeno la semplice accessibilità ad un sito web dall'UE o anche la traduzione in una delle lingue dell'unione può essere un criterio sufficientemente valido per determinare tale intenzione.

INTENZIONE DI RIVOLGERSI A CITTADINI DELL'UE

CRITERI PRESUNTIVI DELL'INTENZIONE DI RIVOLGERSI A CITTADINI DELL'UE:

- Uso valuta europea;
- Elenco di clienti con sede in UE sul sito web dell'impresa estera